Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 11 gennaio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1974.
Aumento del contributo governativo annuo stabilito per il funzionamento del Regio istituto italiano per la storia antica e dell'annessa Scuola di storia antica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'annuo contributo dello Stato, stanziato nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento del Regio istituto italiano per la storia antica e dell'annessa Scuola di storia antica (cap. 116 dell'esercizio finanziario 1939-40) è fissato in L. 100.000 a decorrere da detto esercizio finanziario 1939-40.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1975.
Contributo straordinario per la colonizzazione della Nurra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale, di concedere all'Ente ferrarese di colonizzazione un contributo straordinario, entro il limite complessivo di 50 milioni, ed entro il limite massimo annuo di 5 milioni, nella spesa occorrente per la colonizzazione del comprensorio di bonifica della Nurra, secondo il piano di massima da approvare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nessun concorso dello Stato negli interessi, comunque previsto o mantenuto dal testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, può essere concesso su mutui per opere o spese relative alla colonizzazione prevista dal precedente comma.

Tale contributo sarà assegnato annualmente, in misura strettamente proporzionale al graduale sviluppo del piano generale di miglioramento fondiario e in base a certificati degli organi tecnici compartimentali.

Art. 2.

La spesa di lire 50 milioni da erogarsi in quote annue di lire 5 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1948-49 farà carico ai fondi autorizzati con l'art. 1 della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 1002, restando la ripartizione annua, di cui all'articolo medesimo, modificata come appresso:

lire 123.750.000 per gli esercizi dal 1939-40 al 1946-47;
lire 5.000.000 per gli esercizi del 1947-48 e 1948-49.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1976.

Agevolazioni fiscali per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e di Genzano di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, sono estese agli analoghi atti di affrancazione delle colonie perpetue dei terreni esistenti nei comuni di Lanuvio e di Genzano di Roma, compresi i mutui occorrenti per tali affrancazioni, anche se siano concessi dalla Banca nazionale del Lavoro o da altro Istituto speciale di credito agrario, autorizzato ad operare nella zona.

Tali agevolazioni si applicano ai contratti registrati entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1977.

Variazione della maggiorazione dell'assegno per alcune sedi di scuole all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° settembre 1939-XVII, la maggiorazione indicata nel decreto interministeriale 20 gennaio 1937-XV, per le seguenti sedi di scuole all'estero è variata come segue:

Belgio dal 20 al 30 per cento;
Danzica dal 10 al 25 per cento;
Romania dal 20 al 35 per cento;
Uruguay dal 10 al 25 per cento;
Tangeri dal 15 al 30 per cento;
Spagna dal 15 al 25 per cento;
Siria dal 25 al 35 per cento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1978.

Aumento della partecipazione dello Stato alla formazione del capitale della Società anonima per imprese etiopiche con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la maggiore partecipazione dello Stato alla formazione del capitale azionario della Società Anonima per Imprese Etiopiche (S.A.P.I.E.) con sede in Roma, è autorizzata, a carico del bilancio del Ministero delle finanze, la spesa di lire 13.000.000 in due quote di lire 6.000.000 sull'esercizio finanziario 1939-40, e di lire 7.000.000 sull'esercizio finanziario 1940-41.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 8 settembre 1939-XVII, n. 1979.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « A. Bassi » di Lodi ad accettare una donazione.

N. 1979. R. decreto 8 settembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « A. Bassi » di Lodi e per esso il suo preside viene autorizzato ad accettare L. 12.000 per istituire una annua borsa di studio intitolata al prof. Girolamo Poggio e ne viene approvato il regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1980.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « O. F. Mossotti » di Novara ad accettare una donazione.

N. 1980. R decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « O. F. Mossotti » di Novara viene autorizzata ad accettare una donazione di L. 1000 per la istituzione di un premio intitolato a « Angiola Maria Viglio », e ne viene approvato il regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1981.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Veneto » di Littoria.

N. 1981. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Veneto » di Littoria viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1982.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Nicola di Bari, in Arischia (Aquila).

N. 1982. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Nicola di Bari, in Arischia (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1983.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Curazia autonoma ed indipendente della Chiesa di San Giovanni Battista, in Laghetto di Vicenza.

N. 1983. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 2 aprile 1937-XV, integrato con postilla in data 10 dicembre 1938-XVII, con il quale la Chiesa di San Giovanni Battista in Laghetto di Vicenza è stata eretta in Curazia autonoma ed indipendente, con la dote e la circoscrizione territoriale nel decreto stesso indicate.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 dicembre 1939-XVIII.

Cessazione della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Pietrangelo Mammano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Pietrangelo Mammano quale segretario federale di Catania;

Visto il proprio decreto recante la data 19 dicembre 1939-XVIII col quale il fascista Pietrangelo Mammano cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Catania;

Visti gli articoli 3, 1° comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pietrangelo Mammano decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dalla data del precedente decreto.

Roma, addì 19 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(107)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 31 dicembre 1939-XVIII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari (Palermo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari, con sede nel comune di Vicari (Palermo), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari, con sede nel comune di Vicari (Palermo), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(81)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca di Siena ed Ambra, con sede in Ambra (Arezzo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Siena ed Ambra, società anonima con sede in Ambra (Arezzo), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Siena ed Ambra, società anonima con sede in Ambra (Arezzo) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(91)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 gennaio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Monte di credito su pegno di Bitetto (Bari).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Bitetto, con sede in Bitetto (Bari), e di sottoporre l'azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Bitetto, con sede in Bitetto (Bari).

L'azienda predetta è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(93)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1939-XVIII.

Integrazione del Collegio peritale per la decisione delle controversie sulla valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sulla imposta di negoziazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1939-XVII, relativo alla nomina dei componenti il Collegio peritale per la decisione delle controversie sulla valutazione dei titoli soggetti alla detta imposta;

Visti gli articoli 22 e 23 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, per l'istituzione dell'imposta ordinaria sul patrimonio;

Viste le designazioni fatte dalla Direzione generale delle imposte dirette, dalla Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione, e dall'Associazione fra le Società italiane per azioni;

Decreta:

Il Collegio peritale istituito presso la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per la risoluzione delle controversie relative alla valutazione dei titoli soggetti all'imposta di negoziazione ai termini del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, è integrato con i seguenti altri membri:

Buoncristiano cav. gr. cr. dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette;

Mesiano comm. dott. Giuseppe, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Rosi comm. Angelo, ispettore generale delle imposte dirette, Napoli;

Baldissera comm. Ernesto, ispettore generale delle imposte dirette, Torino;

Peroni comm. Giuseppe, ispettore generale delle imposte dirette, Genova.

Mancini comm. Giuseppe, ispettore generale delle imposte dirette, Roma.

Formosa comm. Salvatore, ispettore generale delle imposte dirette, Venezia;

Milletti comm. Romano, ispettore superiore delle imposte dirette, Bologna;

De Gregori comm. Raffaello, ispettore superiore delle imposte dirette, Firenze;

Mirmina cav. uff. dott. Francesco, ispettore superiore delle imposte dirette, Bari;

Zucchetti cav. uff. Primo, ispettore superiore delle imposte dirette, Trieste;

Lucia cav. uff. Antonio, ispettore superiore delle imposte dirette, Palermo;

Berardinelli cav. uff. Matteo, ispettore superiore delle imposte dirette, Messina;

ciascuno a turno in relazione alla competenza territoriale dei ricorsi, e l'ispettore generale Baldissera comm. Ernesto interinalmente anche per i ricorsi di competenza del Compartimento di Milano;

Paolillo dott. Edoardo, agente di cambio, designato dalla Confederazione generale fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione;

Gaggia ing. Luigi e Ghislandi avv. Roberto, esperti membri designati dall'Associazione fra le Società italiane per azioni.

Tutti i suddetti sono iscritti al P.N.F.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(114)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1940-XVIII.
Ripristino delle agevolazioni fiscali per i carburanti e lubrificanti consumati da piloti turisti nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2, 2° comma, del R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201;

Ritenuta l'opportunità di ripristinare le agevolazioni fiscali accordate dal R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ai carburanti ed ai lubrificanti consumati nella loro attività di volo dai piloti turisti nazionali, soci della R.U.N.A.;

Decreta:

Art. 1.

Sono ripristinate le agevolazioni fiscali, accordate dal Regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, tabella *A*, ai carburanti ed ai lubrificanti consumati nella loro attività di volo dai piloti turisti nazionali, soci della R.U.N.A.

L'agevolezza è limitata al quantitativo annuo di 1000 quintali di benzina e di 100 quintali di olio lubrificante.

Art. 2.

Per la concessione delle agevolezze di che al precedente articolo, nonchè per la vigilanza, il controllo e l'accertamento di effettivo impiego della benzina e dei lubrificanti come sopra utilizzati, saranno applicate le norme di cui agli articoli 24 e seguenti del decreto Ministeriale 16 febbraio 1936, successivamente modificato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel.

(96)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari, con sede nel comune di Vicari (Palermo);

Dispone:

Il rag. Umberto Filosto fu Rosario è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Vicari, avente sede nel comune di Vicari (Palermo), ed i signori: dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino, dott. Vincenzo Di Simone di Giovanni e rag. Michele Orlando fu Salvatore, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

V. Azzolini

(82)

Nomina del commissario liquidatore della Banca di Siena ed Ambra, con sede in Ambra (Arezzo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Siena ed Ambra, società anonima con sede in Ambra (Arezzo) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Torsi è nominato commissario liquidatore della Banca di Siena ed Ambra, società anonima con sede in Ambra (Arezzo), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1940-XVIII

V. Azzolini

(92)

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Bitetto (Bari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data odierna, che revoca l'autorizzazione dell'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Bitetto, con sede in Bitetto (Bari) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

L'avv. Gaetano Serrano è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Bitetto, con sede in Bitetto (Bari), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936 XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(94)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a nove posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Vista la nota n. 4991/1.3.1. del 25 ottobre 1939 della Presidenza del Consiglio che autorizza a bandire un concorso per titoli a nove posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a nove posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano preso parte in servizio militare non isolato all'estero a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O., gli invalidi in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, i decorati al valor militare; e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il suddetto limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P.N.F., senza interruzioni, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo, da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione a concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero per l'Africa Italiana - Direzione generale del personale e degli affari generali - entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F. o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù del decreto Reale;

c) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'A.O., o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione alle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tali circostanze mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7° del precedente art. 2;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa Fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o in dipendenza delle operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

m) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9° del precedente art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

n) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati dovranno inoltre presentare, insieme a quelli di rito, tutti quei documenti che attribuiscono in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere d), c), f) e g) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera a) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle colonie dell'A.O., o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera d) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile, del Ministro per l'Africa Italiana, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza l'avere prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di guerra o dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV a coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero ed a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777 nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1512.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TERUZZI

(78)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a 24 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII col quale nell'indire un concorso per esami a 24 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette si faceva riserva di stabilire, con successivo provvedimento, i giorni delle prove scritte.

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 24 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, avranno luogo nei giorni 8 e 9 marzo 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(116)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.